



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA UCRAINA 2022
EX OCDPC 872/2022



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Oggetto: Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

IL COMMISSARIO DELEGATO

- VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 24, 25 e 27;
- CONSIDERATO che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile;
- CONSIDERATO che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;
- VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 'Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario';
- VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
- VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3, specifiche disposizioni per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.872 del 4 marzo 2022 che dispone il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti citati e, tra l'altro, individua i Presidenti



delle Regioni per il coordinamento e l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina;

RAVVISATA quindi, la necessità di individuare la Direzione generale della protezione civile per assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del sistema regionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso, secondo le finalità di cui all'OCDPC 872 del 4 marzo 2022;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.873 del 6 marzo 2022 che dispone, al fine di coordinare gli interventi di cui all'articolo 1 dell'OCDPC n. 872/2022, l'istituzione di una struttura di coordinamento nazionale, con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma, articolata in Funzioni di supporto, nella quale sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e s.m.i. che, all'articolo 8, comma 3, recita "in caso di emergenze di rilievo regionale, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative regionali con quelle nazionali e degli enti locali, il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione, convoca il Comitato operativo regionale della protezione civile, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione di Giunta regionale";

DISPONE

Art. 1 La Direzione generale della protezione civile è individuata quale struttura che assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Sistema regionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nei termini disposti dall'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022.

Art. 2 Per le finalità di cui all'articolo 1, e in particolare in attuazione dell'articolo 2, comma 2, dall'OCDPC n. 872/2022, il Direttore generale della protezione civile convoca il Comitato



operativo regionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e s.m.i..

Art. 3 La Direzione generale della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento regionale con sede presso la Direzione generale della protezione civile. Nella struttura di coordinamento regionale, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 di livello regionale. La struttura di coordinamento regionale promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Commissario delegato.

La presente ordinanza verrà pubblicata nel BURAS e comunicata al Capo Dipartimento della protezione civile, alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, alla Direzione generale della protezione civile e all'ANCI. Sarà infine pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna e nella sezione "Amministrazione trasparente". È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Christian Solinas

